

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Indeducibile la minusvalenza da cessione di un calciatore a titolo gratuito***

di Angelo Ginex

La **cessione** del **diritto** alle **prestazioni sportive** di un calciatore, concretandosi nel trasferimento di un'utilità giuridica suscettibile di valutazione economica e circolazione, in quanto **bene immateriale strumentale** all'esercizio dell'impresa, è idonea a generare una **minusvalenza deducibile** solo quando avvenga dietro il **pagamento** di un **corrispettivo**, a nulla rilevando l'assunzione, ad opera della parte cessionaria, dell'obbligo di pagare il compenso del ceduto. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [sentenza n. 346 del 09.01.2019](#).

La controversia oggetto della pronuncia in rassegna prende le mosse dall'impugnazione di un **avviso di accertamento** mediante il quale l'Agenzia delle Entrate contestava un'**ingente perdita** sostenuta dalla A.C. Milan, recuperando a **tassazione** un importo relativo a delle **minusvalenze** considerate **non deducibili** poiché avvenute a **titolo gratuito**.

Secondo la ricostruzione addotta dall'Ufficio, infatti, delle **17 cessioni** di calciatori intervenute nel periodo d'imposta accertato, **soltanto 5 risultavano a titolo oneroso**, con la conseguenza che le altre 12 operazioni **non** potevano essere considerate **deducibili**, in ossequio ai requisiti previsti dalla normativa allora vigente, cioè gli [articoli 66 e 54 Tuir](#) pre-riforma del 2003.

La vicenda è giunta al vaglio dei giudici di legittimità, i quali sono stati chiamati a pronunciarsi in merito a due **problematiche giuridiche** di non poco rilievo.

La contribuente, infatti, ha modellato la propria linea difensiva prima **negando** la configurabilità della prestazione sportiva come un **bene immateriale strumentale** all'impresa e liberamente commerciabile, poi **lamentando** l'errata qualificazione della fattispecie come un **negozi a titolo gratuito**, stante l'assunzione, in capo al cessionario, dell'**obbligo** di **corrispondere il compenso** a favore dei calciatori oggetto della cessione.

In merito alla prima delle questioni testé richiamate, la Corte ha ricostruito minuziosamente la fattispecie, chiarendo che la **cessione** in questione, nonostante abbia ad oggetto un **contratto di lavoro ex L. 91/1981**, comporta il **trasferimento di beni**. L'oggetto del trasferimento, infatti, consiste nel **diritto** a beneficiare della **prestazione professionale** del calciatore, una utilità giuridica assolutamente suscettibile di valutazione economica e circolazione.

Secondo i giudici di legittimità, non sussistono ragioni per escludere tale diritto dal novero

delle **immobilizzazioni strumentali**, in quanto elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente *ex articolo 2424 bis cod. civ.*

Esso, dunque, dev'essere considerato alla stregua di un **bene immateriale strumentale**, idoneo ad essere trasferito e a generare delle minusvalenze fiscalmente rilevanti.

Risolto il primo nodo interpretativo, l'attenzione del Supremo consesso si è spostata alla seconda difficoltà, riguardante **la gratuità o l'onerosità dei contratti di cessione** oggetto dell'accertamento, condizione essenziale per determinare la deducibilità delle minusvalenze.

I giudici di Piazza Cavour hanno ricordato che è la **giustificazione causale** a definire la gratuità di un negozio giuridico, non rilevando in tal senso il fatto che dall'accordo possa derivare un costo per il cessionario, essendo questo un effetto economico indiretto.

Tornando al caso di specie, dunque, ciò che conta per qualificare il contratto come gratuito o meno è l'**interesse del cedente a privarsi del suo diritto esclusivo** a godere delle prestazioni del calciatore, senza ricevere un corrispettivo in cambio.

Al fine di avallare ulteriormente questa conclusione, è opportuno tenere a mente che è **inesatto** desumere il **carattere oneroso** della cessione dalla constatazione che il **rapporto ceduto** è oneroso. La cessione, infatti, è un negozio giuridico autonomo, il quale ha l'obiettivo di modificare solo ed esclusivamente il lato soggettivo del contratto ceduto, il quale resta immutato nei suoi elementi oggettivi.

Sintetizzando quanto deciso nella pronuncia in commento, è possibile dire che l'operazione conclusa dalla società ricorrente rappresenta una **vicenda giuridica ed economica unitaria**, finalizzata ad ottenere un **risparmio di spesa**, cui, però, si è accompagnata la perdita del diritto a beneficiare della prestazione del calciatore, mentre la parte cessionaria, oltre a conseguire il **godimento della prestazione sportiva**, ne ha acquisito il relativo **costo**.

In sostanza, riportando le parole della Corte, **se ne ricava**, «*in assenza della pattuizione di un corrispettivo ulteriore in favore del cedente ed a carico del cessionario, integrante gli estremi di una controprestazione principale collegata al trasferimento del diritto a ricevere la prestazione dell'atleta, la sostanziale gratuità della cessione».*

Dalla natura di **bene immateriale strumentale** della prestazione sportiva ceduta e dal **carattere oneroso** della cessione si evince l'**indeducibilità** della **minusvalenza** relativa all'Irpeg del 2001, così come stabilito dalla normativa all'epoca vigente.

Ad oggi, è possibile trarre la medesima conclusione, stante la similarità dell'articolo 66 vigente *ratione temporis* con l'attuale [articolo 101 Tuir](#).

Master di specializzazione

## ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)